

# Regolamento del Liceo Classico Europeo e del Liceo Scientifico del Convitto Nazionale "Vittorio Emanuele II" di Napoli

Anno Scolastico 2009/2010

<b>SOMMARIO</b>		
PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI	pag.	2
PARTE SECONDA - ORGANIZZAZIONE DEI LICEI	pag.	2
PARTE TERZA - DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI	pag.	7
PARTE QUARTA - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI	pag.	8
PARTE QUINTA - FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI	pag.	11
PARTE SESTA - DISPOSIZIONI FINALI	pag.	14
<u>ALLEGATI</u>	pag.	15
I - REGOLAMENTO BIBLIOTECA	pag.	16
II - REGOLAMENTO LABORATORIO SCIENTIFICO	pag.	18
III - REGOLAMENTO LABORATORIO LINGUISTICO	pag.	21
IV - REGOLAMENTO LABORATORIO MULTIMEDIALE MULTILAB	pag.	22

# REGOLAMENTO INTERNO DEI LICEI ANNESSI AL CONVITTO NAZIONALE "VITTORIO EMANUELE II" DI NAPOLI

## PARTE PRIMA

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1 Premessa

Le scuole annesse al Convitto Nazionale di Napoli hanno formulato un'unica premessa concordata, cui si rimanda.

## PARTE SECONDA

### ORGANIZZAZIONE DEI LICEI

#### Art. 2 Inizio delle lezioni - Ingresso ed uscita degli allievi

Gli alunni sono ammessi in classe tra le ore 8,05 e le ore 8,10; entro le 8,10, orario fissato per l'inizio delle lezioni, gli alunni devono essere in classe.

#### Art. 3 Ritardi

Gli alunni che si presentino a scuola **tra le 8,11 e le 8,15** sono ammessi in classe dal docente della prima ora il quale registra il ritardo sul diario di classe.

Gli allievi che si presentino a scuola **tra le 8,16 e le 9,10** sono ammessi in classe dal docente della prima ora il quale registra sul diario di classe il ritardo che dovrà essere giustificato il giorno successivo dai genitori sull'apposito libretto.

Al **sesto ritardo oltre i dieci minuti nell'arco di un mese**, il docente coordinatore o il docente referente della classe convocherà, tramite la segreteria, i genitori che dovranno presentarsi a scuola **entro e non oltre sette giorni** (salvo motivato impedimento da comunicarsi tempestivamente per iscritto al Dirigente Scolastico) per giustificare di persona detti ritardi. In mancanza di ciò, al termine della scadenza, il docente coordinatore o l'educatore referente comunicherà la situazione al Rettore che contatterà personalmente la famiglia.

Riepilogando in sintesi:

- tutti i ritardi saranno registrati sul diario di classe;
- dovranno essere giustificati sul libretto solo i ritardi superiori ai cinque minuti;
- per i ritardi superiori ai dieci minuti, qualora siano più di cinque nell'arco di un mese, scatterà la procedura di convocazione dei genitori di cui sopra.

**Dopo le ore 9,10** sarà possibile, a discrezione del Rettore, accettare l'ingresso degli alunni solo in casi eccezionali e validamente documentati e/o se accompagnati dai genitori o da chi ne fa le veci.

#### Art. 4 Uscite anticipate

L'alunno potrà essere prelevato in qualunque momento della giornata scolastica da un genitore che eserciti potestà genitoriale munito di documento identificativo o da altra persona maggiorenne munita di documento identificativo e di delega firmata dal genitore; il docente o l'educatore, in servizio al momento del prelevamento, dovrà prendere visione della documentazione fornita e, constatata la regolarità, consentire l'uscita dell'alunno, annotando sul registro di classe l'ora di uscita.

Solo in casi particolari e debitamente motivati e comunque non prima della quarta ora di lezione (ore 12,10), sarà concessa l'uscita anticipata di alunni non prelevati personalmente dai genitori, previa presentazione di una richiesta a firma di un genitore inviata al Rettore tramite Fax o consegnata a mano dallo studente, corredata dalla fotocopia vidimata e datata di un documento identificativo del genitore stesso. Saranno prese in considerazione richieste di tal genere solo da parte di genitori che abbiano depositato a inizio d'anno scolastico un'esplicita dichiarazione liberatoria, con validità annuale o temporanea, che sollevi la Direzione e il personale scolastico da ogni responsabilità. Per le

uscite anticipate degli alunni maggiorenni, a patto che si tratti di uscite rare e isolate, potrà essere adottata, a discrezione del Rettore, una procedura semplificata.

### Art. 5 Assenze e giustificazioni degli allievi

Per la giustificazione delle assenze e dei ritardi saranno accettate soltanto le giustificazioni firmate dal genitore o da chi eserciti la potestà genitoriale che abbia depositato la firma in segreteria all'atto del ritiro dell'apposito libretto. **Non sono ammesse giustificazioni sul diario o sul quaderno.** Uno o entrambi i genitori o comunque chi eserciti la potestà genitoriale ritirerà in segreteria l'apposito **libretto**, qualora lo studente non ne sia già provvisto o qualora quello in uso risulti esaurito, e vi apporrà la firma (è ammessa la firma di uno solo o di entrambi i genitori) alla presenza di un impiegato scolastico; la validità del libretto è estesa sino al suo esaurimento anche qualora il suo uso si estenda oltre l'anno scolastico in cui è stato ritirato. Qualora un alunno smarrisca il libretto delle giustificazioni, può esserne rilasciato un altro previa consegna in segreteria di una dichiarazione di smarrimento da parte del genitore firmatario.

Gli alunni che dopo un periodo di assenza di uno o più giorni rientrano a scuola **senza la giustificazione** sono **ammessi in classe con riserva**: gli insegnanti della prima ora, permanentemente delegati al controllo delle giustificazioni e alla relativa trascrizione sul diario di classe, annoteranno l'ammissione in classe con riserva e la segnaleranno nell'apposito spazio del giorno successivo.

In caso di **recidiva oltre i sei giorni scolastici**, ovvero al settimo giorno di scuola a partire da quello del ritorno a scuola, **l'assenza sarà considerata ingiustificata** e il docente della prima ora ne farà rapporto disciplinare sul diario di classe; tale rapporto sarà controfirmato dal Rettore che ne darà informazione alla famiglia.

Analoga procedura verrà adottata per la mancata giustificazione dei ritardi.

Per le **assenze per malattia per più di cinque giorni continuativi**, è obbligatorio allegare alla giustificazione un certificato medico che attesti la guarigione. L'alunno che si presenti, **al 7° giorno dall'inizio della malattia** (nel conteggio dei giorni vanno compresi anche i giorni festivi e prefestivi) **sprovvisto di certificazione medica, non viene ammesso in classe** (art. 42 del DPR 1518/67): il docente della prima ora convoca un collaboratore scolastico che accompagni l'allievo in Direzione, dove il Rettore o un suo delegato prenderà contatto con la famiglia dello studente perché sia prelevato dalla scuola. In caso di assenza di più di cinque giorni non dovuta a malattia, sarà possibile riammettere l'alunno in classe senza certificazione medica tramite acquisizione di autocertificazione amministrativa resa dal genitore ai sensi del DPR 20/10/98 n. 403, solo se di tale assenza prolungata e delle sue motivazioni sia stata fornita una comunicazione preventiva al Dirigente Scolastico.

In caso di assenze collettive (della totalità o della maggior parte della classe) gli studenti, oltre a giustificare l'assenza sull'apposito libretto, saranno tenuti a motivare per iscritto l'assenza con una relazione dei rappresentanti di classe indirizzata, per il tramite del docente coordinatore, al Dirigente Scolastico, che deciderà, dopo aver sentito il parere dei docenti della classe, se l'assenza debba essere considerata giustificabile o arbitraria. Per quanto concerne le sanzioni disciplinari in caso di assenze arbitrarie si rimanda agli artt. 24-26 comma 3.2.

**I docenti coordinatori di classe avranno cura di riferire ai genitori mensilmente la situazione delle assenze e dei ritardi** di ciascun alunno, con consegna diretta o per tramite degli studenti, di un prospetto riassuntivo; tale informazione riveste particolare importanza dal momento che la puntualità e l'assiduità della frequenza costituiscono uno dei parametri per l'assegnazione del voto di condotta.

### Art. 6 Intervallo

Dalle **ore 11,05 alle ore 11,15** è stabilito un intervallo inteso come pausa dalle ordinarie attività didattiche. Durante questo periodo è permesso agli allievi di uscire fuori dalle aule e di consumare cibi e bevande di ristoro, senza allontanarsi dal piano del Liceo, con la vigilanza generalizzata affidata ai docenti ed ai collaboratori scolastici in servizio.

## **Art. 7 Accesso ai servizi igienici ed ai distributori di bevande**

Gli alunni, salvo che in casi particolari, **non** possono uscire per accedere ai servizi igienici **dalle 8,10 alle 9,10** per quanto riguarda le lezioni antimeridiane e **dalle 14,30 alle 15,30** per quanto riguarda le attività pomeridiane e durante il cambio degli insegnanti; i servizi igienici sono altresì chiusi al pubblico **dalle 12,30 alle 13,00** per lo svolgimento delle pulizie: per uscire dall'aula gli alunni devono chiederne l'autorizzazione al docente / educatore che in quel momento è nella loro classe, possono usufruire esclusivamente dei servizi igienici presenti nel piano in cui è ubicata la loro aula e **non** possono comunque uscire **in più di uno o due per classe**, a discrezione del docente e/o educatore.

Durante le uscite dall'aula non è consentito correre o discutere ad alta voce nei corridoi per non arrecare disturbo alle attività didattiche ed educative.

L'uso da parte degli studenti dei **distributori di bevande** non è consentito dalle ore 8,10 alle ore 9,10 (prima ora delle attività scolastiche antimeridiane) e dalle ore 14,30 alle ore 15,30 (prima ora delle attività pomeridiane).

## **Art. 8 Vigilanza**

La vigilanza sugli alunni è ordinariamente affidata ai docenti e agli educatori, ma durante il cambio degli insegnanti e in casi eccezionali di assenza degli stessi tale compito è assolto dal personale ausiliario.

## **Art. 9 Divieto di fumo**

La legge vieta di fumare nei locali pubblici. Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 52, comma 20 della legge 444 del 28/12/2001.

## **Art. 10 Utilizzo dei telefoni cellulari e del telefono pubblico**

L'utilizzo dei telefoni cellulari non è consentito durante le ore di lezione e di studio guidato. In caso di mancato rispetto della normativa, gli alunni trasgressori saranno sottoposti alle sanzioni disciplinari di cui alla parte quarta del presente regolamento.

L'uso del telefono pubblico è consentito solo previa autorizzazione del docente o dell'educatore in servizio nella classe.

## **Art. 11 Biblioteca, laboratorio linguistico, laboratorio scientifico, laboratorio multimediale**

Per la biblioteca e i laboratori il Rettore nomina annualmente, su indicazione del Collegio dei docenti integrato, uno o più docenti e/o educatori responsabili.

Le attività scolastiche da svolgere nell'ambito di tali strutture devono essere previste nella programmazione delle attività curriculari dei singoli docenti e dei Consigli di classe e vanno concordate con i rispettivi responsabili. L'impiego della biblioteca e dei laboratori è disciplinato da specifici regolamenti, copia dei quali si allega al presente documento.

## **Art. 12 Attività educative (semiconvitto)**

Le attività educative hanno inizio, di norma, al termine delle attività didattiche (12,10/13,10), terminano alle 17,10 e comprendono il pranzo, la ricreazione e lo studio guidato.

### **Pranzo**

Gli alunni si recheranno in refettorio per consumare il pranzo secondo gli orari e i turni stabiliti dalla Direzione o dal Coordinamento del Semiconvitto accompagnati dall'educatore referente o da un sostituto designato. **In nessun caso gli alunni lasceranno le aule per recarsi a pranzo da soli** o al di fuori degli orari stabiliti se non espressamente autorizzati dalla Direzione o dal Coordinamento del Semiconvitto. Prima di recarsi in refettorio gli alunni avranno cura di riporre il materiale didattico e gli oggetti personali negli appositi armadietti, nonché di lasciare in ordine banchi e sedie e di rimuov-

vere eventuali oggetti dal pavimento al fine di agevolare la pulizia dei locali da parte del personale ausiliario e per il decoro dell'Istituzione Scolastica.

Il trasferimento dalle aule al refettorio e l'accesso ai locali di distribuzione e consumazione dei pasti dovrà avvenire in maniera ordinata secondo le disposizioni impartite dagli educatori che vigileranno affinché gli alunni prestino la dovuta attenzione all'igiene personale e dei locali e al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza.

Gli alunni, per tutte le richieste inerenti la somministrazione dei pasti o particolari esigenze alimentari, si rivolgeranno all'educatore referente e mai al personale di cucina o del refettorio, al fine di non intralciare il regolare svolgimento del loro servizio.

I cibi e le bevande serviti a pranzo dovranno essere consumati esclusivamente in refettorio.

Durante il pranzo gli alunni sono tenuti a osservare un comportamento corretto e rispettoso del decoro e dell'igiene dei locali evitando urla, schiamazzi e rumori molesti.

Al termine del pranzo gli alunni riporranno i vassoi, tutti i gli avanzi di cibo e i rifiuti negli appositi carrelli-raccoglitori avendo cura di lasciare in ordine le sedie e i tavoli utilizzati.

### **Ricreazione**

La ricreazione successiva al pranzo si svolge nei locali dei Licei (aule, corridoi, terrazzo del chiostro) e in tutti gli altri locali espressamente messi a disposizione per tale attività secondo il regolamento specifico del servizio e/o su autorizzazione dei responsabili (sala giochi, palestre, etc.). L'uso della Sala Multilab a scopo ricreativo non è consentito prima del termine dell'orario antimeridiano di lezione (13,10), al fine di non arrecare disturbo alle lezioni che vi si svolgano nell'ultima ora del mattino. Gli educatori potranno organizzare e/o disciplinare l'attività ricreativa degli alunni loro affidati mediante specifiche iniziative tese a realizzare gli obiettivi della programmazione educativa, del POF e delle indicazioni del Collegio degli educatori, prestando la dovuta attenzione alla tutela e al benessere psico-fisico degli alunni stessi, tenuto conto della non secondaria importanza che tale attività riveste nel loro processo formativo.

### **Studio Guidato**

Lo Studio Guidato è il momento caratterizzante delle attività educative. Esso è finalizzato alla rielaborazione e all'approfondimento dei contenuti delle varie discipline e alla promozione del processo di crescita culturale e civile degli alunni. Lo studio guidato si svolge esclusivamente nelle aule e negli altri spazi eventualmente autorizzati e comunque sempre sotto la vigilanza e responsabilità degli educatori a cui sono affidati gli alunni.

Gli educatori, tenuto conto della loro programmazione e delle indicazioni dei Consigli di classe, potranno organizzare lo Studio Guidato per adattarlo alle specifiche esigenze di apprendimento degli alunni.

Durante le ore di Studio Guidato gli alunni non potranno intrattenersi fuori dalle aule se non autorizzati dall'educatore e per il tempo strettamente necessario; essi sono, inoltre, tenuti ad osservare **gli stessi obblighi e divieti previsti dal presente regolamento per le ore di lezione e sottoposti alle stesse sanzioni disciplinari.**

Tutte le attività educative di cui al presente articolo si svolgono sotto la vigilanza e responsabilità diretta degli educatori.

### **Art. 13 Sala giochi**

Per la sala giochi, come per le altre strutture dell'Istituto, il Rettore nomina annualmente, su indicazione del Collegio Educativo, uno o più responsabili. L'accesso alla sala giochi da parte degli allievi è limitata al periodo di ricreazione, dopo la mensa e non oltre le 14,30, e avverrà esclusivamente, quando ciò sia possibile, sotto la vigilanza del personale a ciò preposto, secondo quanto stabilito dal Collegio Educativo presieduto dal Rettore.

## Art. 14 Infermeria

Tale servizio nelle ore di attività semiconvittuale specificate nell'avviso affisso all'ingresso del locale in cui l'infermeria ha sede, è disponibile per gli studenti che possano aver bisogno di un primo intervento limitato a quelle medicazioni o altre forme di assistenza che risultino di competenza del personale infermieristico.

L'alunno che manifesti l'esigenza di recarsi in infermeria deve esservi accompagnato da un docente / educatore o da un collaboratore scolastico e deve rientrare in classe con una nota che testimoni l'intervento infermieristico.

## Art. 15 C.I.C. (CENTRO DI INFORMAZIONE E CONSULENZA)

Nell'ambito delle sue attività, il C.I.C. opera all'interno dell'Istituto e delle singole classi come occasione di confronto guidato e di consulenza su tematiche scelte dagli studenti tramite un questionario predisposto dal gruppo di lavoro e somministrato all'inizio dell'anno scolastico; esso si avvale della collaborazione dei seguenti enti territoriali: Servizio Materno Infantile della A.S.L., per quanto concerne le tematiche dell'educazione all'affettività e alla sessualità; Servizio Territoriale Tossicodipendenze, per quanto concerne tematiche collegabili alla dipendenza da alcool, farmaci e droga e alle dinamiche relazionali interpersonali. Gli incontri si svolgono, con la collaborazione dei docenti, secondo un calendario concordato e pubblicato all'albo della scuola o attraverso i registri di classe; la durata è in media di due ore circa ad incontro.

## Art. 16 Attività extrascolastiche

Le attività extrascolastiche sono promosse dentro e fuori l'Istituto. Esse possono consistere in attività di interesse generale nel campo dell'arte, della scienza, dello sport, della musica, del cinema, del teatro, della storia e su temi di interesse generale attraverso conferenze, dibattiti, proiezioni, nonché visite ad aziende, musei, mostre, luoghi di interesse storico, artistico, scientifico, tecnico, ecc.

Le attività che dovranno svolgersi all'interno dell'Istituto devono essere incluse nella programmazione didattica ed educativa, disciplinare e/o interdisciplinare, approvata dai Consigli di classe e dal Collegio dei docenti, ciascuno per le proprie competenze, all'inizio dell'anno scolastico.

Le attività che dovranno svolgersi all'esterno dell'Istituto si distinguono in: 1) lezioni itineranti, 2) visite guidate, 3) viaggi d'istruzione, 4) scambi culturali.

Le lezioni itineranti si svolgono di norma in orario antimeridiano; le visite guidate hanno la durata di una giornata; i viaggi d'istruzione prevedono uno o più pernottamenti.

### Lezioni itineranti e visite guidate

Le lezioni itineranti e le visite guidate fanno parte integrante dell'attività curricolare approvata dai Consigli di classe all'inizio dell'anno scolastico e trovano collocazione in spazi temporali riservati alle lezioni.

Ogni classe dell'Istituto può, di norma, effettuare, per ogni anno scolastico, un **massimo di cinque lezioni itineranti ed un massimo di tre visite guidate** in orario curricolare.

Ogni classe effettuerà, previa autorizzazione dei genitori da acquisirsi per iscritto, la visita guidata o la lezione itinerante solo se accompagnata da un docente e / o educatore. Il docente / educatore proponente l'iniziativa ne comunicherà per iscritto alla Direzione, con almeno una settimana d'anticipo, la data e la meta che saranno annotate sul diario di classe dal Rettore o da un suo collaboratore.

Si potrà prescindere dalla programmazione didattico-disciplinare solo per l'adesione a manifestazioni di eccezionale interesse culturale non prevedibili all'inizio dell'anno scolastico.

### Viaggi di istruzione e scambi culturali

I **viaggi d'istruzione** devono fondarsi su progetti articolati e coerenti con la programmazione didattica ed educativa dei Consigli di classe, integrati nel *curriculum* scolastico. I viaggi d'istruzione sono destinati agli alunni di tutte le classi dell'Istituto e sono effettuati di norma con mete comuni per più classi e preferibilmente per le classi parallele. La scelta delle mete avviene nel corso di apposite sedute dei Consigli di Classe, sentite le proposte di tutte le componenti del consiglio, comprese quelle degli studenti, che saranno considerate valide a patto che siano culturalmente fondate, articolate in

forma di progetto di esperienza e di approfondimento su argomenti e realtà ricollegabili al *curriculum* di studi. I viaggi d'istruzione sono autorizzati dal Collegio dei docenti e dai Consigli di classe, sempre nel rispetto della normativa al momento vigente in materia.

Il periodo dell'anno in cui svolgere i viaggi di istruzione è deciso all'inizio dell'anno scolastico dal Collegio dei docenti integrato.

**La durata massima per i viaggi di istruzione è di sei giorni scolastici.**

Il Rettore nomina annualmente una **commissione referente** per l'organizzazione dei viaggi, che curerà anche la definizione e la scadenza delle fasi operative.

I Consigli delle singole classi, **con esclusione del primo e dell'ultimo anno di corso e per non più di una volta nel quinquennio**, in fase di programmazione possono organizzare, in alternativa al viaggio di istruzione, su proposta di uno o più docenti e/o educatori, uno **scambio culturale** della **durata massima di giorni 6 + 6** con scuole partner di paesi esteri. Il docente / educatore (o il gruppo di docenti / educatori) proponente curerà l'organizzazione dello scambio in accordo con la scuola partner.

Lo svolgimento dei viaggi di istruzione e degli scambi culturali è **subordinato all'effettiva disponibilità**:

- **di almeno un docente/educatore referente** che avrà cura di coordinare e sorvegliare nei dettagli in tutte le sue fasi l'organizzazione dell'esperienza didattica da realizzare;
- **di almeno un docente/educatore accompagnatore** per ogni gruppo di 15 allievi;
- **di un congruo numero di adesioni accertate da parte delle famiglie** degli allievi, sulla base di una preventiva informazione di massima sull'itinerario del viaggio, sulla sua durata, sui mezzi di trasporto da utilizzare e sulla spesa complessiva.

La richiesta dei preventivi di spesa alle agenzie turistiche va elaborata in modo da garantire l'assoluta trasparenza nella procedura di valutazione delle offerte.

## **PARTE TERZA**

### **DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI**

#### **Art. 17 Diritto alla formazione**

Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale qualificata.

La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

- un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona ed un servizio educativo-didattico di qualità;
- iniziative tese al recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché alla prevenzione ed il recupero della dispersione scolastica;
- la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che devono essere adeguati a tutti gli studenti portatori di handicap;
- la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

#### **Art. 18 Diritto alla riservatezza**

La Comunità scolastica riconosce e tutela il diritto degli studenti alla riservatezza.

#### **Art. 19 Diritto alla trasparenza**

Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

Lo studente ha diritto ad essere informato su tutti gli atti che riguardino la sua vita scolastica, previa richiesta, anche orale, all'organo o alla persona che li ha compiuti.

**Art. 20 Diritto ad un ruolo attivo degli studenti**

Gli studenti hanno diritto di partecipare mediante i loro rappresentanti ai Consigli di classe convocati per discutere e deliberare in merito ai diversi aspetti della programmazione e alle proposte di adozione dei libri di testo per l'anno scolastico successivo, nonché di far pervenire al Collegio dei docenti proposte in merito al Piano dell'Offerta Formativa.

Gli studenti hanno diritto di scegliere tra le diverse attività sia curricolari integrative sia aggiuntive facoltative realizzate dalla scuola, sentito il parere del Consiglio di classe e previa autorizzazione della famiglia.

**Art. 21 Necessità della frequenza e dell'impegno**

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

**Art. 22 Rispetto per le persone**

Al rispetto per le persone si deve ispirare il comportamento di tutti i membri della comunità educativa e di tutte le componenti scolastiche. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d'Istituto, dei docenti, degli educatori, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che hanno il diritto di ottenere per se stessi.

Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti, insieme a tutti i membri della comunità scolastica, sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 1 del presente regolamento.

**Art. 23 Osservanza delle norme che regolano il funzionamento dell'Istituto**

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza. Gli studenti sono tenuti ad usare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, rispettando le norme di cui agli allegati al presente regolamento e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio dell'Istituto. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

**PARTE QUARTA****PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

La scuola si ispira al principio della finalità educativa e costruttiva e non solo punitiva dei provvedimenti disciplinari ed accoglie la pratica della non interferenza tra sanzione disciplinare e valutazione del profitto delle singole materie (art. 4, comma 3, DPR 249/98). Delle sanzioni disciplinari si terrà, invece, debito conto nell'assegnazione del voto di condotta.

<b>Art. 24</b> <b>Definizione dei comportamenti che costituiscono mancanze ai doveri degli studenti</b>	<b>Art. 25</b> <b>Definizione delle sanzioni<sup>1</sup></b>	<b>Art. 26</b> <b>Indicazione dell'organo competente ad irrogarle</b>
<b>1) Mancata osservanza delle norme che regolano il funzionamento dell'Istituto:</b>		
1.1 reiterati ingressi in ritardo;	ammonizione orale, ammonizione scritta, convocazione dei genitori	Docente, Educatore
1.2 mancata giustificazione delle assenze;	ammonizione scritta	Docente, Educatore
1.3 uscita dalle aule non autorizzata;	ammonizione scritta	Docente, Educatore
1.4 uscita dall'Istituto non autorizzata.	sospensione da 3 a 10 gg.	Consiglio di classe

<sup>1</sup> La scelta tra le sanzioni, quando ne siano indicate diverse per la medesima infrazione, avviene a seconda della gravità e delle circostanze in cui si verifica.

<b>2) Mancanza di rispetto per la scuola come struttura e dei beni in essa contenuti:</b>		
2.1 uso incivile dei servizi igienici;	ammonizione sanzioni alternative sospensione da 1 a 4 giorni	Collaboratore scolastico } Rettore } Consiglio di classe
2.2 danni prodotti alle suppellettili;	ammonizione risarcimento del danno sospensione da 1 a 4 giorni	Docente, Educatore } Rettore } Consiglio di classe
2.3 danni prodotti all'edificio;	ammonizione risarcimento del danno sospensione da 1 a 4 giorni	Docente, Educatore } Rettore } Consiglio di classe
2.4 danni prodotti alle attrezzature;	ammonizione risarcimento del danno sospensione da 1 a 4 giorni	Docente, Educatore } Rettore } Consiglio di classe
2.5 danni che creano situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone.	sospensione da 5 a 15 gg.	Consiglio di classe
<b>3) Azioni e comportamenti che introducono turbativa e discontinuità nel processo educativo:</b>		
3.1 comportamenti che ostacolano o impediscono il regolare svolgimento delle lezioni e dello studio guidato;	ammonizione orale; se reiterati sospensione da 1 a 3 gg.	Docente, Educatore Consiglio di classe
3.2 assenze arbitrarie dell'intera scolarasca;	ammonizione; se reiterate sospensione da 1 a 3 gg.	Docente, Educatore Consiglio di classe
3.4 azioni che ostacolano la comunicazione con le famiglie;	ammonizione; se reiterate sospensione da 1 a 3 gg.	Docente, Educatore Consiglio di classe
3.5 azioni finalizzate al tentativo di copiare durante le verifiche scritte;	annullamento della prova e/o ammonizione scritta con convocazione dei genitori	Docente
3.6 comportamenti di inosservanza del divieto di utilizzare il cellulare, di registrazione del sonoro e d'immagini;	ammonizione scritta con convocazione dei genitori sospensione da 3 a 10gg	Docente ed Educatore Consiglio di classe
<b>4) Mancanza di rispetto nei confronti delle persone:</b>		
4.1 comportamenti scorretti con espressioni verbali e/o gesti che connotino mancanza di rispetto nei confronti di alunni e del personale scolastico;	ammonizione scritta con convocazione dei genitori sospensione da 3 a 10gg	Docente, Educatore e Rettore Consiglio di classe
4.2 comportamenti aggressivi nei confronti di alunni e del personale scolastico.	sospensione da 5 a 15 gg.	Consiglio di classe

Per i comportamenti di cui agli artt. 2.5, 3.5, 4.1 4.2, qualora concretassero "reati che violino la dignità ed il rispetto della persona umana (ad esempio: violenza privata, minaccia, percosse, ingiuria, reati di natura sessuale, etc.), oppure creassero una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad esempio: incendio o allagamento) e fossero di rilevante gravità, si può irrogare una sanzione di allontanamento per un periodo superiore ai 15 gg." (DPR. 235/2007). Per tali sanzioni l'organo competente è il Commissario straordinario (vedi art. 30) affiancato dalla Commissione mista per il regolamento e la disciplina, di cui all'articolo 31.

In caso di recidiva di tali gravi comportamenti e di pericolo che gli stessi si reiterino, si può comminare una sanzione di allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico, "previa verifica che tale provvedimento non comporti il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico e quindi l'automatica esclusione dalla valutazione in sede di scrutinio finale" (DPR. 235/2007).

In presenza di comportamenti che superino oltremodo la gravità indicata nei casi precedenti, l'organo competente può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato. (DPR. 235/2007).

## **Art. 27 Procedure per l'applicazione delle sanzioni**

Le persone o gli organi competenti non possono adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti dello studente senza avergli contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

Tutti i provvedimenti disciplinari devono essere motivati con particolare rigore per le sanzioni più gravi.

Le sanzioni che comportino l'allontanamento temporaneo dalla scuola sono prese sempre dal Consiglio di classe individuato come competente e dopo aver instaurato il seguente procedimento disciplinare:

1. il promotore del procedimento disciplinare invia una relazione circostanziata al Dirigente Scolastico;
2. il D.S. entro 3 gg. dal ricevimento della relazione invia allo studente ed ai genitori la contestazione scritta d'addebito;
3. lo studente ha facoltà di rispondere per iscritto entro 3 gg. dal ricevimento della contestazione e di produrre prove e testimonianze a lui favorevoli;
4. lo studente ha facoltà di essere assistito da un rappresentante degli studenti e/o da un genitore;
5. il D.S. nelle 48 ore successive alla risposta scritta dello studente convoca con procedimento d'urgenza l'organo collegiale competente a comminare la sanzione;
6. l'organo collegiale competente attua il procedimento disciplinare nella composizione allargata ex art. 5 DLgs 297/1994: completata la fase istruttoria, definisce la proposta di sanzione, quindi delibera in merito;
7. nell'accertamento delle responsabilità saranno distinte situazioni occasionali o determinate da circostanze fortuite rispetto a gravi mancanze che indichino un costante e persistente atteggiamento irrispettoso delle norme che regolano la vita scolastica e dei diritti altrui;
8. il provvedimento disciplinare adottato viene comunicato per iscritto allo studente ed ai genitori e produrrà effetti ai fini dell'attribuzione del voto di condotta, del credito scolastico e dei premi di merito assegnati dall'istituzione convittuale.

Contro i provvedimenti disciplinari che comportino l'allontanamento fino a 15 gg. è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di garanzia interno alla scuola, di cui all'art. 28 del presente regolamento, che ha il potere di annullare la sanzione con provvedimento motivato. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

Nel caso di reiterate infrazioni disciplinari l'organo competente potrà applicare una sanzione più grave.

Allo studente sarà, quando possibile, offerta la possibilità di convertire la sanzione disciplinare comminata in attività a favore della Comunità scolastica.

## **Art. 28 Organo di garanzia interno alla scuola**

### **Funzioni:**

- decide in merito ai ricorsi presentati contro le sanzioni disciplinari, dalle più lievi fino all'allontanamento entro 15 gg. dalla comunità scolastica
- decide in merito ai conflitti che eventualmente dovessero insorgere, all'interno della scuola, circa il rispetto dello Statuto delle studentesse e degli studenti e circa l'applicazione del regolamento d'Istituto.

### **Composizione**

La composizione dell'Organo di garanzia garantisce la rappresentanza di tutte le componenti della comunità scolastica. E' presieduto dal D.S. e composto da un membro effettivo ed un membro supplente eletti dal Collegio dei docenti, un membro effettivo ed un membro supplente eletti dal Collegio educativo, un membro effettivo ed un membro supplente eletti dai genitori, un membro effettivo ed un membro supplente eletti dagli studenti.

Qualora uno dei membri effettivi fosse parte in causa in una deliberazione dell'Organo di garanzia, sarà sostituito dal membro supplente.

L'organo assume le sue funzioni subito dopo la riunione d'insediamento e, nel rispetto della sua autonomia ed indipendenza, provvede ad elaborare un regolamento per definire le modalità di funzionamento.

### **Art. 29 Organo di garanzia regionale**

Contro le deliberazioni dell'Organo di garanzia interno alla scuola, o in assenza di queste per mancata pronuncia, si può proporre ricorso all'Organo regionale di garanzia per violazioni dello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 249/98 con successive modifiche e integrazioni del DPR. 235/2007). La competenza a decidere sulla legittimità del provvedimento disciplinare spetta al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale. Il termine per la proposizione del reclamo è di quindici giorni, decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'Organo di garanzia della scuola o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito.

## **PARTE QUINTA**

### **FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI,**

### **DELLE ASSEMBLEE, DEL COMITATO STUDENTESCO**

#### **Art. 30 Commissario straordinario**

Per le scuole annesse ai Convitti Nazionali si è ancora in attesa della legislazione che regolamenti il Consiglio di Istituto. In questo periodo i poteri del Consiglio di Istituto sono tenuti da un Commissario Straordinario<sup>2</sup> nominato dalla Direzione Generale che è coadiuvato, per alcune funzioni, dalla Commissione mista per il regolamento e la disciplina di cui all'art. 31 del presente regolamento.

#### **Art. 31 Commissione mista per il regolamento e la disciplina**

Per la formulazione e l'approvazione del regolamento scolastico è stata attivata, dal presente anno scolastico, una commissione mista di 13 membri, formata, oltre che dal Rettore, da 3 rappresentanti dei docenti, 3 degli educatori, 3 dei genitori e 3 degli studenti, che affianchi il Commissario, di cui al precedente articolo, relativamente alla formulazione e all'approvazione del regolamento di Istituto, nonché nell'adozione delle sanzioni disciplinari che comportino sospensioni oltre i 15 giorni (vedi parte quarta del presente regolamento).

Quanto alla sua formazione, il Collegio dei docenti integrato nomina quali membri della commissione i propri rappresentanti in occasione di apposite riunioni; membri della Commissione, relativamente alla componente dei genitori e a quella degli studenti, saranno i rispettivi rappresentanti di Istituto.

Per ciascuna componente i rispettivi consigli ed assemblee provvedono anche alla nomina di un quarto membro in qualità di supplente; in caso di assenza di un membro, sarà convocato il supplente della medesima componente del membro assente.

Per assicurare un'equa rappresentanza degli studenti sia del Liceo Scientifico sia del Liceo Classico Europeo annessi al Convitto Nazionale di Napoli, qualora i rappresentanti di Istituto siano appartenenti ad uno solo dei tipi di liceo presenti nella scuola, l'ultimo in graduatoria degli eletti verrà sostituito con uno studente dell'altra tipologia scolastica, nominato dall'assemblea studentesca.

<sup>2</sup> In occasione dell'approvazione dei piani di dimensionamento, con la C.M. n. 192 del 3 agosto 2000, il M.P.I. comunicava che, per gli Istituti comprensivi sia di scuole dell'obbligo che di scuole secondarie superiori, come è il caso delle scuole annesse al Convitto Nazionale di Napoli, si dovesse procedere alla nomina di un commissario straordinario (ai sensi dell'art. 9 del Decreto Interministeriale 28/5/1975), in attesa delle istruzioni che il Ministero si riservava di diramare e che a tutt'oggi non sono state ancora definite. La C. M. n. 77 del 27 agosto 2009 conferma che "non potranno effettuarsi le elezioni del Consiglio d'Istituto nelle istituzioni scolastiche che comprendono al loro interno sia scuole dell'infanzia, primaria e/o secondaria di I grado sia scuole secondarie di II grado. Nelle istituzioni in discorso, pertanto, continuerà ad operare il commissario straordinario."

La commissione ha durata annuale. Per la **sostituzione dei membri** della commissione venuti a cessare per qualsiasi causa, si procederà alla nomina di coloro che risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procederà ad elezioni suppletive.

### **Art. 32 Funzionamento degli altri Organi Collegiali**

Per quanto riguarda gli altri organi collegiali, quali il Consiglio di classe, il Comitato di valutazione del servizio degli insegnanti e il Collegio dei docenti, si rinvia alla normativa vigente (D.P.R. 416/74).

### **Art. 33 Assemblee dei genitori**

I genitori degli alunni della scuola hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola (art. 42 D.P.R. 416/74). Le assemblee dei genitori possono essere di classe o di Istituto (art. 45 D.P.R. 416/74).

I rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe possono esprimere un Comitato dei genitori dell'Istituto. Qualora le assemblee si svolgano nei locali dell'Istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse devono essere concordate di volta in volta con il Rettore. L'assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei Consigli di classe o, qualora non risultino eletti oppure gli eletti abbiano rinunciato, dalla maggioranza dei genitori della classe. L'assemblea di Istituto è convocata su richiesta del Presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del Comitato dei genitori oppure qualora lo richiedano 100 genitori.

Il Rettore, constatata la validità della richiesta, autorizza la convocazione ed i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione all'albo, rendendo noto anche l'O.d.G. L'assemblea si svolge al di fuori dall'orario delle lezioni. E' facoltà dell'assemblea eleggere un proprio Presidente e darsi un proprio regolamento.

In relazione al numero dei partecipanti e della disponibilità dei locali, l'assemblea di Istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele. All'assemblea di classe o di Istituto possono partecipare con diritto di parola il Rettore e gli insegnanti rispettivamente della classe o dell'Istituto.

### **Art. 34 Assemblee studentesche**

Gli alunni della scuola hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola (art. 42 D.P.R. 416/74). Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti. Le assemblee studentesche possono essere d'Istituto o di classe.

**L'assemblea di Istituto** è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato studentesco (vedi art. 36) o del 10% degli studenti.

La raccolta delle firme per la convocazione dell'assemblea deve rispettare la libertà di decisione dei singoli studenti e deve essere autorizzata dal Rettore. L'O.d.G. e la data dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al Rettore e la convocazione della stessa deve essere disposta con congruo anticipo rispetto alla data della sua effettuazione per evidenti ragioni organizzative sia della scuola che degli studenti. Copia della richiesta, che deve contenere anche l'O.d.G., vistata dal Rettore, sarà affissa all'albo dell'Istituto. **Non può essere tenuta durante le ore di lezione più di un'assemblea d'Istituto al mese, nel limite delle ore delle lezioni antimeridiane di una giornata (= 5 ore).**

Non è consentito, inoltre, utilizzare nel mese o nei mesi successivi le ore eventualmente non utilizzate per le assemblee nei mesi precedenti. E' consentita, invece, un'altra assemblea mensile d'Istituto nei locali della scuola, ma fuori dell'orario scolastico: la realizzazione di tale assemblea è subordinata alla disponibilità dei locali, per cui la durata della stessa va concordata col Rettore.

Alle assemblee d'Istituto svolte durante le ore di lezione possono partecipare, su richiesta dei promotori dell'assemblea esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti. I nominativi degli esperti devono essere indicati unitamente agli argomenti da inserire all'O.d.G. e la loro partecipazione deve essere autorizzata dal Rettore. Non possono essere tenute con la partecipazione degli esperti più di quattro assemblee all'anno.

L'assemblea di Istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento, e l'ordinato svolgimento dell'assemblea deve essere assicurato dal Comitato studentesco, se costituito, o dal Presidente dell'assemblea stessa.

Il Rettore ha potere di intervento nella fase di svolgimento dell'assemblea qualora venga constatata l'impossibilità di un ordinato svolgimento della stessa, oltre che nell'eventualità di impedimento dell'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti, che dovrebbero essere assicurati dai normali organi a ciò preposti. **Qualora l'assemblea per tali motivi venisse sospesa dal Rettore o concludesse spontaneamente i propri lavori prima della fine delle lezioni, gli allievi sono tenuti a rientrare nelle proprie aule per riprendere l'attività didattica.**

In relazione al numero degli alunni e alla disponibilità dei locali, l'assemblea d'Istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele. La richiesta di un'assemblea articolata per classi parallele deve essere presentata al Rettore contestualmente all'O.d.G. e alla data di effettuazione; trattandosi di una particolare forma di svolgimento dell'assemblea d'Istituto, è quindi soggetta alla stessa normativa.

L'**assemblea di classe** è convocata su richiesta dei rappresentanti di classe o della maggioranza degli alunni della classe. La richiesta deve essere comunicata preventivamente al Rettore con l'indicazione della data, dell'O.d.G. e delle due ore durante le quali le lezioni saranno sospese e dell'assenso dei docenti coinvolti.

L'assemblea di classe durante le ore di lezione può avere luogo, infatti, **una sola volta al mese nel limite di due ore di lezione**. E' consentito svolgere una seconda assemblea di classe al mese al di fuori dell'orario scolastico, subordinatamente alla disponibilità dei locali, per cui la durata e la data della stessa va concordata preventivamente con il Rettore.

E' facoltà dell'Assemblea eleggere un proprio Presidente e darsi un proprio regolamento. Circa il potere di intervento del Rettore vale quanto già scritto a proposito dell'assemblea d'Istituto.

**Si raccomanda di alternare nel corso dell'anno i giorni della settimana in cui svolgere le assemblee studentesche (sia di classe sia di Istituto) e, per le assemblee di classe, di curare che le ore utilizzate siano il più equamente possibile ripartite tra le lezioni delle diverse discipline curriculari.**

**Non può essere tenuta alcuna assemblea né d'Istituto né di classe nel mese conclusivo delle lezioni.**

Il Rettore e gli insegnanti hanno diritto di assistervi, ma non obbligo di partecipazione né obbligo di vigilanza e responsabilità per fatti che possono accadere durante le assemblee. Ai docenti, di conseguenza, anche se assistano alle assemblee, non può essere affidata alcuna forma di vigilanza né attribuita alcuna responsabilità per *culpa in vigilando*.

### **Art. 35 Attività di ricerca, di seminario e lavori di gruppo**

Ai sensi dell'art. 43 del DPR 416/74, le ore destinate all'assemblea di classe o di Istituto possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo. La scelta di utilizzazione di tali ore, come pure l'organizzazione di tali attività o dei lavori di gruppo, spetta agli studenti.

Il Rettore agevolerà l'organizzazione delle attività suddette ponendo a disposizione degli studenti locali e materiali.

Anche per le attività ed i lavori di gruppo in esame, in quanto sostitutivi delle assemblee, per ciò che riguarda il potere di intervento del Rettore, vale quanto già precisato per l'assemblea d'Istituto; lo stesso dicasi per il diritto di assistervi da parte degli insegnanti o del Rettore o di un suo delegato.

### **Art. 36 Comitato studentesco**

Il Comitato studentesco è espressione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe, si riunisce nei locali dell'Istituto al di fuori dell'orario di lezione ed è convocato su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. La richiesta, con l'indicazione dell'O.d.G. e della data della riunione, deve essere presentata al Rettore almeno tre giorni prima del giorno previsto per la convocazione.

## **PARTE SESTA**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 37 Disposizioni finali**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le vigenti disposizioni di legge.

Il presente regolamento viene elaborato dalla Commissione mista per il regolamento e la disciplina, di cui all'art. 31 del presente regolamento, e approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Tutti i membri della Comunità scolastica sono tenuti a rispettare le norme in esso contenute.

Tale regolamento entra in vigore dal primo giorno successivo alla sua pubblicazione ed affissione all'albo dell'Istituto.

Eventuali **modifiche al regolamento** possono essere proposte esclusivamente da almeno tre membri della Commissione mista per il regolamento e la disciplina all'inizio di ciascun anno scolastico. Tali proposte, fatte pervenire al Rettore entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno scolastico, saranno sottoposte all'approvazione di detta Commissione in seduta plenaria e alla successiva delibera del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 38 Patto Educativo Di Corresponsabilità (D.P.R. n°235 del 21 novembre 2007)**

Il Patto Educativo di Corresponsabilità definisce in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra Istituzione scolastica, studenti e famiglie (D.P.R. 235/2007, art. 3).

Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per potenziare le finalità del Piano dell'Offerta Formativa e per guidare gli studenti verso il successo scolastico e una compiuta crescita personale.

Esso viene elaborato dai rappresentanti dei docenti, degli educatori, dei genitori e degli studenti eletti secondo quanto specificato all'art. 31 del presente regolamento e approvato, unitamente al regolamento di Istituto, con delibera del Consiglio di Amministrazione. All'atto dell'iscrizione una copia di tale patto, che ha validità pluriennale, corrispondentemente agli anni di frequenza dell'alunno, viene sottoscritta, oltre che dal Rettore - Dirigente Scolastico, da ciascuno studente e da un genitore o da chi ne fa le veci.